



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ufficio Appalti e Provveditorato

Allegato "B" al disciplinare di gara

REPERTORIO N.

Contratto di appalto per la fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento e ad uso tecnologico per il periodo dal 01.10.2014 al 30.09.2015.

CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno xxxxxxxx del mese di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

xx xxxxxx 2014

In Perugia, in una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia, sita in Piazza dell'Università n. 1.

Avanti a me, nata in il, in qualità di Ufficiale Rogante dell'Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario, designato con decreto del Direttore Generale n. del, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa e concorde rinuncia fattane dai comparenti, con il mio consenso, sono personalmente presenti i signori:

- Ing. Fabio Piscini, nato a Perugia (PG) il 20 novembre 1965, domiciliato per la carica in Perugia, Piazza dell'Università n. 1, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della Ripartizione Tecnica, legittimato alla stipula del presente atto in forza di quanto disposto con D.D.A. n. 389 del 7 maggio 2010, in esecuzione di quanto stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del, (C.F. e p.IVA 00448820548);

- sig. xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxx, residente in xxxxxxxx, via xxxxxxxxx, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore, giusta procura speciale a



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA Ufficio Appalti e Provveditorato

rogito del notaio Dott. xxxxxxxxx Rep. N. xxxxxxxx racc. n. xxxxxxxxx del xxxxxxxx, *che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale*, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti, della società xxxxxxxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxxx via xxxxxxxx n. xxxxxxxx, iscritta al xxxxxxxxxxxx n. xxx, capitale sociale € xxxxxxxxx , d'ora innanzi denominata "Società" (c.f. n. xxxxxxxxxxxxxxxxx);

PREMESSO

- che con delibera del C.d.A. n. 5 del 12/02/2014 è stato disposto di autorizzare l'affidamento della fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento e ad uso tecnologico per il periodo dal 01.10.2014 al 30.09.2015, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006;
- che con la stessa delibera sono stati approvati il presente schema di contratto, il bando di gara e il disciplinare, completo degli allegati istanza di ammissione, capitolato tecnico di gara e scheda di offerta;
- che la gara è stata indetta con bando pubblicato in G.U.U.E. n. xxx del xxxx, in G.U.R.I. n. xxxx del xxxxxx, all'Albo Pretorio dei Comuni di Perugia e di Terni, all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Perugia, sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, nonché sul sito internet di questa Università;
- che ne è stato dato avviso mediante pubblicazione sui quotidiani "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" e xxxxxxxx;
- che a seguito di procedura aperta, svoltasi in data xxxxxx, come da verbali di gara, la Società è risultata provvisoria aggiudicataria dell'appalto in questione;
- che con DDG n. xxx del xx xxxxx 2013 è stato approvato l'esito della



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA Ufficio Appalti e Provveditorato

procedura aperta di cui all'oggetto

- che sono state verificate le dichiarazioni sostitutive prestate dalla Società in fase di gara, risultando veritiere;
- che il possesso dei requisiti della Società è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento in data xx xxxxxx xxxx, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/06;
- che la Società ha presentato polizza assicurativa a titolo di costituzione di cauzione definitiva e ha provveduto al versamento delle spese contrattuali.

TANTO PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Università degli Studi di Perugia, in seguito chiamata "Università", concede a xxxxxxxxxxxx, in seguito chiamata "Società", che accetta, l'appalto in epigrafe, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto e agli elaborati di gara, che, con la sottoscrizione del presente atto, la Società dichiara di ben conoscere ed approvare senza alcuna riserva.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura continuativa di gas naturale e dei servizi connessi, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, franco Gruppi di misura installati presso gli immobili dell'Università, elencati nell'allegato 1 "gas naturale per



combustione usi civili" e nell'allegato 2 "gas naturale per combustione usi industriali", denominati 'punti di fornitura', al Capitolato Tecnico, nonché i siti utilizzatori che potranno essere inseriti nel corso di vigenza del contratto stesso.

La Società dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni richieste con la massima diligenza, impegnandosi ad eseguire il contratto in oggetto secondo le prescrizioni relative alle caratteristiche delle attività oggetto dell'appalto di cui trattasi, nonché alle modalità di svolgimento dello stesso, secondo quanto meglio esplicitato nel Capitolato Tecnico, che con la sottoscrizione del presente contratto la Società dichiara di ben conoscere e accettare integralmente senza eccezione alcuna.

Il summenzionato capitolato tecnico *viene allegato al presente contratto sotto la lettera "B", per costituirne parte integrante e sostanziale.*

Art. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza dalle ore 00.00 del 1° ottobre 2014 alle ore 24.00 del 30 settembre 2015. La fornitura ha carattere di non interrompibilità.

La fornitura non potrà essere automaticamente rinnovata alla scadenza. L'Università si riserva l'opzione di estendere la durata del contratto alle stesse condizioni offerte in sede di gara. Tale opzione almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza naturale del contratto, fissata al 30 settembre 2015.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

L'importo del contratto, stimato complessivamente in € xxxxxxxxxxxx in relazione al fabbisogno annuale presunto, sarà nel concreto determinato sulla base dei consumi effettivi, e sarà calcolato applicando la tariffa offerta dalla Società in sede di gara alle quantità richieste, come meglio



specificato nella scheda di offerta, *che si allega al presente contratto sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante e sostanziale.*

Art. 6 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avvenire con le modalità descritte all'art. 10 del capitolato tecnico. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Università, previa acquisizione di documento attestante la regolarità contributiva del Fornitore.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Società potrà sospendere la fornitura di gas metano. Qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di diritto, per fatto e colpa della Società, mediante semplice ed unilaterale comunicazione da parte dell'Università, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R.

Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'

La Società si impegna, alla scadenza del presente contratto, a garantire la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore.

La Società si obbliga ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro, nonché ad osservare le norme vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente all'Università di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che la Società possa vantare alcun titolo risarcitorio per il ritardato pagamento. Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

L'Università potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA Ufficio Appalti e Provveditorato

per l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi e la Società è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 8 - PENALI

In merito all'attivazione della fornitura di gas metano per ciascun punto di prelievo di cui all'Allegato 1 e di cui all'Allegato 2 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura concordata, non imputabile all'Università, a causa di forza maggiore, a caso fortuito o a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, la Società è tenuta a corrispondere all'Università una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico e agli ordinativi di fornitura. In tal caso l'Università applicherà la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme a quanto prescritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali applicate ai sensi dei commi precedenti verranno trattenute sui crediti maturati dalla Società, ovvero detratte dal deposito cauzionale mediante escussione parziale dello stesso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo del contratto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale la Società avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla



ricezione della contestazione.

Art. 9 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni previste dall'attuale legislazione, nei limiti in cui dette norme siano compatibili con il presente contratto.

Art. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 11 – GARANZIE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, la Società ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 113 D.Lgs. 163/06, la polizza fideiussoria emessa da xxxxxxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxxxxxx, per l'importo di € xxxxxxxxxxxxxxxx. In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili alla Società, essa è obbligata a reintegrare la cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'esecuzione.

L'Università darà l'assenso allo svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e la Società tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.

Art. 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA Ufficio Appalti e Provveditorato

finanziaria. Il sig. xxxxxxxxxxxxxx è il soggetto legittimato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto, in quanto autorizzato ad operare sul conto corrente dedicato. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx acceso presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato all'Università, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto potrà essere risolto di diritto, per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nei casi di seguito elencati:

- quando le penali raggiungano il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti. Resta salvo per la



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Ufficio Appalti e Provveditorato

Società il diritto al pagamento dei compensi spettanti in ordine alle prestazioni utilmente eseguite fino alla data di risoluzione del contratto, decurtati delle eventuali penalità di cui al precedente art. 8.

Art. 14 – RECESSO

L'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società, con preavviso non inferiore a quindici giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 15 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione dell'appalto saranno effettuati dal direttore dell'esecuzione,, il quale collaborerà con il responsabile del servizio individuato dalla Società.

Al direttore dell'esecuzione dovranno essere presentate le fatture per procedere alla successiva liquidazione.

Art. 16 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA SOCIETA'

La Società designa quale responsabile del servizio nei confronti dell'Università, con un ruolo di supervisione e coordinamento dei referenti locali il sig. xxxxxxxxxxxx. Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto responsabile.



Art. 17 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio in Perugia presso la sede comunale.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Perugia è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.

Art. 19 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 20 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE CONGIUNTA DEI RISCHI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 si rinvia a quanto dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Tatiana Mariani con nota Rif. n. 14/486. I costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 21– RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. n. 163/06, alla normativa generale del settore gas, nonché alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ufficio Appalti e Provveditorato

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono a carico della Società. Il presente atto è soggetto a I.V.A.

Il presente atto è stato da me redatto su supporto informatico e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me Ufficiale Rogante verificata.

Consta l'atto di xxxxxx pagine e tanto sin qui della xxxxxxxxxxxx, dattiloscritte da persona di mia fiducia, ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE

LA SOCIETA'

L'UFFICIALE ROGANTE